



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03388 DEL DEP. ASCARI (res. n. 345 del 12 settembre 2024)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si prende spunto dalla vicenda della morte di Sharon Verzeni, vittima di un "feroce" e "insensato" omicidio, per porre l'accento sul funzionamento degli strumenti del "codice rosso" a tutela delle vittime vulnerabili di reati di maltrattamenti e di violenza domestica.

Il Ministero per avere contezza dei procedimenti che si sono susseguiti a carico dell'imputato, ha interpellato la competente autorità giudiziaria di Bergamo che, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso apposita relazione a firma del Procuratore della Repubblica della quale si riportano alcuni stralci ostensibili, con esclusione degli elementi riferiti a procedimenti ancora in fase di indagini.

" In data 1° febbraio 2024 veniva iscritto il procedimento penale n. 1262/24 mod. 2...(...) ex art. 572 c.p. ed assegnato all'interno del gruppo di lavoro specializzato.

Il Pubblico Ministero titolare, valutate le risultanze d'indagine, in data 26 febbraio 2024 avanzava richiesta di archiviazione che veniva notificata il 19 giugno 2024 alle persone offese, le quali non presentavano opposizione.

In data 13 maggio 2024 veniva iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di SANGARE Moussa un altro procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 cp assegnato al gruppo di lavoro specializzato (...)"

"In considerazione dei titoli di reato configurabili (lesioni intrafamiliari e maltrattamenti), i Carabinieri intervenuti, attenendosi alla previsione di cui all'art. 347 comma 3^ cpp, alle ore 23.30 dell'8.5.2024, comunicavano oralmente e senza ritardo quanto accaduto al Pubblico Ministero reperibile per il turno esterno, il quale

disponeva:

- *l'escussione della persona offesa in modo completo entro 3 giorni come previsto dall'art. 362 comma 1 ter cpp;*
- *la trattazione urgente della comunicazione notizia di reato trattandosi di episodio riconducibile alla disciplina normativa riconducibile alla materia del "Codice Rosso";*
- *la trasmissione per iscritto della comunicazione notizia di reato in via d'urgenza nella giornata del 9.5.2024.*

In data 9 maggio 2024 la comunicazione di notizia di reato, già comunicata oralmente, veniva trasmessa in forma scritta tramite portale alla Procura di Bergamo, completa della denuncia-querela presentata in data 9 maggio 2024..."

In data 10 maggio 2024, in esecuzione della delega impartita dal Pubblico Ministero, la persona offesa veniva inoltre sentita a sommarie informazioni nel rispetto del termine di tre giorni ex art. 362 comma 1 ter cpp.

Da tali dichiarazioni emergeva un quadro di maltrattamenti (...)

Al fine di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, come previsto dall'art. 362 bis cpp, il Pubblico Ministero accertava se fossero accaduti ulteriori fatti rilevanti e se la persona sottoposta ad indagini fosse ancora convivente con le persone offese.

A tal fine il Pubblico Ministero intratteneva contatti telefonici sia con gli operanti della Stazione dei Carabinieri di Capriate San Gervasio sia con il (...) difensore di fiducia nominato dalla persona offesa ed apprendeva da entrambe le fonti che, dal 9 maggio 2024, non vi era più stato alcun tipo di contatto tra indagato e persone offese (madre e sorella) in quanto l'indagato si era allontanato definitivamente dall'abitazione.

In data 22 maggio 2024 il difensore della persona offesa informava il P.M., per mezzo di una comunicazione scritta inviata per posta elettronica, di avere nuovamente incontrato la persona offesa, la quale gli aveva confermato che dal 9 maggio 2024 il fratello (...) si era allontanato dall'abitazione senza più farvi ritorno, se non in un'occasione per chiedere del cibo, e che non era in possesso delle chiavi

dell'abitazione, risultando di fatto irreperibile (...)”

In considerazione dell'acquisizione di tali nuovi elementi di conoscenza, significativi in merito alle circostanze della relazione tra l'autore del reato e le persone offese, il Pubblico Ministero,(...) valutava che non vi fossero i presupposti per richiedere misure cautelari, concordando con la difesa anche sul fatto che era auspicabile intervenire parallelamente sul piano sanitario con il coinvolgimento dei servizi sociali e che la situazione sarebbe stata rivalutata in caso di sopravvenuta reperibilità dell'indagato e qualora avesse posto in essere altre condotte moleste.

In sintesi, il Pubblico Ministero riteneva di non richiedere misure cautelari difettando l'attualità delle esigenze cautelari.

Come sopra detto, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare non era più attuale ed attuabile essendosi l'indagato spontaneamente allontanato.

Quanto alla misura del divieto di avvicinamento, che ora prevede la necessaria applicazione del cd. braccialetto elettronico dinamico, è stata parimenti considerata l'attuale impossibilità di applicazione della misura in assenza dell'indagato ed il fatto che l'applicazione del dispositivo comporta un sacrificio anche per la persona offesa, che deve acconsentire e collaborare all'applicazione sulla sua persona venendo limitati e controllati i suoi movimenti.

Si evidenzia inoltre che l'indagato era incensurato e che dagli atti era emerso come il possibile pericolo di reiterazione riguardasse esclusivamente condotte poste in essere durante la convivenza/coabitazione (cessata, come sopra detto), non risultando ulteriori fatti violenti sintomatici di una pericolosità sociale che si fosse manifestata al di fuori del contesto familiare... ”

In data 26 giugno 2024 il Pubblico Ministero emetteva avviso conclusioni indagini contestando... il reato di maltrattamenti nei confronti della propria madre ...e della sorella (...)”.

Ulteriori contributi informativi sono stati richiesti al Ministero dell'interno, al fine di reperire elementi precisi anche sull'operato della polizia giudiziaria delegata al compimento delle indagini.

Dalla relazione pervenuta, in data 30 settembre 2024, dalla Prefettura di Bergamo si evince che il personale della Stazione Carabinieri di Capriate San Gervasio procedeva,

attenendosi alla vigente disciplina, ad effettuare una serie di ulteriori accertamenti. In particolare:

- richiedeva una relazione sullo stato di salute mentale dell'indagato al medico di famiglia che riferiva di non avere mai avuto contatti con il nucleo familiare;
- richiedeva alla Banca Dati "*Aria S.p.A.*" eventuali accessi del nucleo familiare presso strutture sanitarie, che forniva risposta negativa;
- acquisiva le annotazioni di Polizia Giudiziaria degli interventi effettuati dalle Stazioni Carabinieri già intervenute;
- informava il Sindaco di Suisio e gli assistenti sociali per la valutazione su provvedimenti da assumere nei confronti dell'indagato e del nucleo familiare;

Risulta, inoltre, che gli operanti di polizia giudiziaria, sempre in ossequio alla normativa in materia di "codice rosso" provvedevano, tra l'altro, a:

- consegnare alle vittime una locandina riportante i recapiti telefonici dei centri antiviolenza presenti sul territorio della provincia di Bergamo;
- escutere a sommarie informazioni testimoniali tutte le persone indicate dalle vittime;
- richiedere alla banca dati regionale "*Aria S.p.A.*" eventuali accessi presso strutture sanitarie da parte della madre e della sorella dell'indagato, fornendo risposta negativa;
- accertare se l'indagato detenesse o meno armi e l'eventuale sussistenza di titoli di polizia che ne potessero giustificare il possesso.

Orbene, dall'esame congiunto delle relazioni fornite e al netto delle valutazioni operate, nel caso concreto, dall'Autorità giudiziaria procedente, emerge che sia l'Ufficio di Procura che la polizia giudiziaria delegata si siano scrupolosamente attenute alla normativa in materia di maltrattamenti e violenza domestica.

Ciò premesso, deve evidenziarsi, sul piano generale della normativa riguardante il c.d. "codice rosso" che il Ministero della giustizia è da sempre impegnato concretamente nella predisposizione di piani di miglioramento delle disposizioni normative sui maltrattamenti e sulle violenze domestiche sia in un'ottica preventiva, adoperandosi per rendere pienamente efficaci i centri per uomini maltrattanti, per la prevenzione della recidiva, sia nel fornire alle vittime idonei strumenti di protezione e

supporto, prevedendo la massima accelerazione delle procedure di gestione delle denunce di violenza domestica.

Si ricorda che nella seduta del 14 settembre 2022 della Conferenza Stato Regioni è stata raggiunta l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativamente ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV).

Il testo approvato è stato definito seguendo le indicazioni del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, predisposto secondo un percorso ampio e partecipato dalle istituzioni nelle diverse articolazioni territoriali e tenendo altresì conto delle indicazioni della Convenzione di Istanbul e delle raccomandazioni del GREVIO.

L'obiettivo principale dei CUAV, come premesso, è quello di prevenire e interrompere la violenza, anche al fine di evitare la recidiva. In tale direzione, i CUAV sono chiamati ad attivare programmi integrati rivolti ai soggetti autori di violenza, incoraggiandoli ad adottare comportamenti non violenti, avendo sempre riguardo, così come previsto dall'art. 16 della Convenzione di Istanbul, ad assicurare priorità alla sicurezza e ai diritti umani delle vittime, in stretto raccordo con i servizi specializzati di sostegno.

È stato inoltre previsto di attivare una linea di intervento volta al monitoraggio dell'Intesa e alla valutazione dell'impatto derivante dall'implementazione dei programmi di recupero, anche nell'ottica della revisione dei requisiti prevista dall'Intesa stessa.

In tal senso, la relazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) del maggio 2024 (Rapporto di ricerca contenente i risultati della Seconda indagine nazionale sui CUAV) fornisce elementi conoscitivi utili a dar conto dell'evoluzione della presenza e delle caratteristiche dei programmi di recupero, nella prospettiva di far luce sul tema dell'efficacia del trattamento, al centro di una richiesta di "rendicontazione" derivante dal ruolo che questi attori sono chiamati a svolgere ai fini della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne.

Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo dei Centri nel sistema di protezione delle vittime, si evidenzia come il Governo sia attualmente impegnato nei lavori finalizzati

alla stesura del decreto del Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità (di cui all'art. 18 della legge 168 del 2023) – in cui saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica – nonché nell'elaborazione di linee guida da adottare per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

Con specifico riferimento alla valutazione del rischio di recidiva di soggetti potenzialmente pericolosi, come noto, gli standard europei sottolineano l'importanza di realizzare un'accurata valutazione del rischio, finalizzata a monitorare l'escalation della violenza e i rischi per la sicurezza delle vittime, e al riguardo i Centri per uomini autori di violenza assumono un ruolo fondamentale.

Un'adeguata valutazione del rischio di recidiva costituisce uno strumento fondamentale per la prevenzione della stessa e, in tale ambito, numerose sono le azioni positive del Governo, fortemente impegnato su più fronti.

In primo luogo, risulta preminente la formazione degli operatori, che a vario titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza, che deve inevitabilmente tener conto del cambiamento culturale e passare per la rieducazione degli uomini autori di violenza.

A tale fine il Ministero della Giustizia, in occasione del contributo annuale alla redazione delle Linee programmatiche della Scuola Superiore della Magistratura, ha proposto di ampliare le sessioni formative sul tema della violenza di genere, valorizzando il profilo della condivisione di questi momenti con tutti gli operatori della giustizia che, a vario titolo, entrano in contatto con la vittima di violenza.

E poiché la formazione deve abbracciare anche la fase del trattamento penitenziario, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, oltre ai percorsi formativi già attivati, ha avviato la necessaria interlocuzione con la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno per fruire di specifici moduli formativi.

Ancora, nel quadro delle azioni positive intraprese in favore delle vittime di reato, evidenzio l'iniziativa finalizzata a creare il prototipo di un sito web dedicato (Portale di informazione istituzionale in materia di protezione delle vittime di reato)

nell'ambito del Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato, costituito per lo sviluppo di una apposita rete integrata di servizi, al fine della migliore sostenibilità ed efficienza degli interventi assistenziali e della fruibilità immediata dei servizi medesimi.

Il Portale intende offrire alla vittima di reato un riferimento rapido per le situazioni di emergenza, percorsi chiari e puntuali sull'attuale sistema di assistenza operante in Italia e schede di informazione chiare e agilmente comprensibili, per migliorare la consapevolezza dei propri diritti e individuare le modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati.

Infine, con la legge 24 novembre 2023, n.168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, sono state già introdotte nuove e più incisive misure per rendere più efficace la protezione preventiva e ampliare la tutela delle vittime della violenza di genere.

Ricordo che l'impianto di tale intervento normativo è frutto di una scelta di coerenza con il quadro normativo sovranazionale, in particolare con la Convenzione di Istanbul, e con le diverse pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.

Tra le misure più rilevanti si evidenziano:

- l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina della misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, includendovi i cosiddetti reati - spia commessi nel contesto delle relazioni familiari e affettive, per i quali peraltro viene prevista la procedibilità d'ufficio;
- l'ampliamento dell'ambito di applicazione degli obblighi informativi nei confronti delle vittime di violenza – a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche –, nonché delle misure a sostegno delle vittime di violenza domestica o sessuale;
- l'estensione dell'applicabilità delle misure di prevenzione personali, previste dal Codice Antimafia, anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati, prevedendo, per la misura della sorveglianza speciale, l'applicazione con modalità di

controllo elettroniche (cd. braccialetto), ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica;

- al fine di velocizzare i processi, anche nella fase cautelare, l'estensione del novero delle fattispecie per le quali è assicurata trattazione prioritaria, includendovi diversi reati che si consumano in ambito familiare o in danno di familiari;
- l'obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più Procuratori Aggiunti o uno o più magistrati addetti all'Ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica, al fine di soddisfare l'esigenza di formazione specialistica, anche del personale della magistratura, operante in questo delicato settore;
- l'introduzione di termini stringenti per la richiesta (per il Pubblico Ministero 30 giorni dall'iscrizione dell'indagato nell'apposito registro) e l'applicazione (per il giudice 20 giorni dal deposito dell'istanza) di misure cautelari;
- l'estensione dell'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile;
- l'introduzione dell'arresto in flagranza differita per chi, entro le 48 ore dal fatto, sarà inequivocabilmente individuato quale autore di una delle condotte di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori;
- l'estensione dell'applicabilità della misura cautelare della custodia in carcere nel caso di manomissione dei cd. braccialetti elettronici nonché l'applicabilità della misura dell'allontanamento dalla casa familiare anche al tentato omicidio e alla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- l'aggravamento degli obblighi a carico del condannato per accedere alla sospensione condizionale della pena, subordinandola alla partecipazione con esito favorevole a specifici percorsi di recupero;

- la semplificazione del meccanismo, in favore delle vittime o dei loro eredi, che vengano a trovarsi in uno stato di bisogno in conseguenza dei gravi reati previsti dalla legge n. 122 del 2016, per il conseguimento di una provvisoria a titolo di ristoro anticipato.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'Interrogazione](#)